

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 88**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

### SAVERIO D'AMELIO

per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale  
(abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 5 febbraio 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Roma, 5 febbraio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to MARTELLI)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Matera, 15 gennaio 1993

Con nota n. 434/1 del 20 novembre 1992, iscritta a registro Mod. 21 il 16 dicembre 1992, i carabinieri della Compagnia di Pisticci informavano che, nel corso di indagini di polizia giudiziaria volte ad accertare la regolarità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale di Ferrandina (MT) nella gestione dei fondi stanziati dallo Stato per la ricostruzione post-terremoto, era emerso che i proprietari di vari fabbricati avevano delegato il Comune per la progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di riparazione degli stessi.

I carabinieri accertavano inoltre che la Giunta comunale di Ferrandina con delibera n. 49 del 17 febbraio 1986 aveva affidato i lavori di riparazione dell'immobile di proprietà di Imperatore Matteo, (assessore comunale) danneggiato dal terremoto del 1980, all'impresa «Coscia Diego» da Ferrandina. (Importo lire 110.000.000 circa)

Nel corso delle medesime indagini risultava, altresì, che l'amministrazione comunale di Ferrandina con successiva delibera n. 339 del 23 luglio 1986 aveva affidato altri lavori di riparazione del fabbricato «Carlomagno» danneggiato dal sisma del 1980 alla stessa «CO.GE.CO». (Importo lire 564.000.000 circa)

A seguito della rinuncia da parte dell'impresa «Coscia» la Giunta comunale, con delibera n. 513 del 4 novembre 1986, decideva di affidare i lavori di riparazione del fabbricato di Imperatore Matteo (assessore) all'impresa «CO.GE.CO s.r.l.» da Ferrandina.

Da informazioni assunte presso i proprietari del condominio «Carlomagno» di via Mazzini, risultava: che gli stessi non avevano mai, nè per iscritto nè verbalmente, espresso preferenze per l'impresa «CO.GE.CO», del tutto sconosciuta; che alcuni dei proprietari avevano notato particolarmente interessato allo svolgimento dei lavori Loponte Domenico, socio della «CO.GE.CO» e figlio di un consigliere comunale; che molti dei proprietari avevano lamentato una cattiva esecuzione dei lavori e taluni addirittura la mancata riparazione delle rispettive unità immobiliari; che a seguito anche di una perizia di variante il costo dell'intervento per la riparazione del fabbricato «Carlomagno» era lievitato fino a raggiungere l'importo di lire 706.000.000 circa.

*Reati ipotizzabili:*

1) a carico di Mazziotta Girolamo, Imperatore Matteo, Sciandivasci Francesco, Marsiglia Girolamo e Montefinese Francesco, per avere adottato la delibera di Giunta n. 339 del 23 luglio 1986, ideologicamente falsa (articoli 110, 479 codice penale), nella

parte in cui si afferma, contrariamente al vero, che i proprietari dell'immobile condominiale denominato «Carlomagno», avevano «con nota indirizzata a questa amministrazione» espresso desiderio affinché i lavori medesimi fossero eseguiti dall'impresa «CO.GE.CO» di Ferrandina.

Delibera, altresì viziata, da illiceità (articoli 110, 323 2° comma codice penale), perchè dotata al fine di favorire l'impresa «CO.GE.CO» rappresentata dal Di Biase Domenico e nella quale svolgeva un ruolo preponderante Loponte Domenico, figlio del consigliere comunale Loponte Angelo.

2) a carico di D'Amelio Saverio, Marsilio Girolamo e Montefinese Francesco, per avere adottato la delibera di Giunta n. 49 del 17 febbraio 1986, viziata da illiceità penale (articoli 110, 323 2° comma codice penale), per aver affidato i lavori di riparazione dell'immobile di proprietà di Imperatore Matteo (all'epoca assessore comunale) in violazione della procedura delineata dal combinato disposto degli articoli 8, 10, 16 legge n. 219 del 1981, che impone di scegliere l'impresa per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa;

3) a carico di D'Amelio Saverio, Sciandivasci Francesco e Montefinese Francesco, per avere adottato la delibera di Giunta n. 513 del 4 novembre 1986 affidando all'impresa «CO.GE.CO», a seguito di rinuncia da parte di «Coscia Diego» i lavori di riparazione dell'immobile di proprietà di Imperatore Matteo, in violazione della procedura delineata dal combinato disposto degli articoli 8, 10, 16 legge n. 219 del 1981, che impone di scegliere l'impresa per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, procurando alla stesa «CO.GE.CO» un vantaggio patrimoniale costituito dall'affidamento dei lavori per circa lire 100.000.000.

*Elementi sui quali si fonda la presente richiesta:*

A. Dalle indagini effettuate dai carabinieri di Pisticci è risultato che i proprietari del fabbricato «Carlomagno» non avevano mai espresso preferenza per l'impresa «CO.GE.CO». Impresa che, peraltro, non possedeva i requisiti per l'affidamento dei lavori, ove si consideri che era stata costituita in data 14 aprile 1986, quindi in epoca successiva al sisma del 1980. Pertanto, a tenore dell'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 25 agosto 1983, non poteva rendersi aggiudicataria dei lavori per importo superiore a lire 300.000.000.

B. In ogni caso l'affidamento dei lavori all'impresa «CO.GE.CO» è stato deliberato in palese violazione della legge n. 219 del 1981, che agli articoli 8, 10, 16 determina la procedura da seguire per la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori. Scelta che deve avvenire sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.

C. Dalle indagini è altresì risultato che i lavori di riparazione sono stati effettuati solo in parte e sotto la regia di uno dei soci, peraltro figlio di un consigliere comunale di maggioranza. Dalle informazioni raccolte presso i proprietari delle singole unità immobiliari è risultato altresì che i rappresentanti dell'impresa pretendevano ulteriori somme di denaro per effettuare talune categorie di lavori. Tutti questi elementi meritano un particolare approfondimento al fine di verificare anzitutto l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni da riparare nella misura di cui alla perizia approvata dalla commissione tecnica, tenendo presente che in epoca immediatamente successiva all'evento sismico proprio l'impresa «COSCIA» aveva effettuato lavori di prima ed urgente riparazione al medesimo immobile «Carlomagno» per un importo di lire 90.000.000, tanto da renderlo abitabile.

D. Appare quindi evidente che l'impresa «CO.GE.CO» ha goduto presso l'amministrazione comunale di Ferrandina di un

trattamento di particolare favore che non si è esaurito nell'affidamento dei lavori di riparazione dell'immobile «Carlomagno» ma che ha avuto un seguito sintomatico nell'affidamento dei lavori di riparazione del fabbricato di proprietà dell'assessore Imperatore Matteo.

E. Non si è trattato di un episodio isolato ma di una azione sistematica come si desume dagli atti del procedimento penale n. 1035 RGNR, relativo all'affidamento di analoghi lavori dell'impresa «SPICIM», alla quale era direttamente interessato l'assessore Mazziotta Girolamo (vds. in proposito la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Saverio D'Amelio n. 1035 del 15 gennaio 1993).

Ritenuto alla luce delle considerazioni che precedono, che la notizia di reato nei confronti del senatore dott. Saverio D'Amelio non sia palesemente infondata, avendo il medesimo presieduto le sedute in Giunta nel corso delle quali sono state adottate le delibere n. 49 del 17 febbraio 1986 e n. 513 del 4 novembre 1986,

CHIEDE:

ai sensi degli articoli 343, 344 del codice di procedura penale l'autorizzazione a procedere nei confronti del dott. Saverio D'Amelio, senatore della Repubblica, ed a compiere tutti gli atti previsti dal codice di procedura penale ed in particolare quelli contemplati dall'articolo 343 secondo comma del codice di procedura penale.

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr. Vincenzo AUTERA)